CAMERA DEI DEPUTATI N. 3035-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **BEMPORAD**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 marzo 1966 (*Stampato n. 1249*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 marzo 1966

—

Adesione ai seguenti Atti internazionali e loro esecuzione:
Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960;
Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dello insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962

Presentata alla Presidenza il 27 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento è stata adottata a Parigi il 14 dicembre 1960 nel corso dell'11ª Sessione della Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. in applicazione del diritto di ogni uomo all'istruzione sancito dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Carta di San Francisco).

Proponendo agli Stati membri dell'O.N.U. (ed anche ad altri Stati che vogliano esprimere la loro adesione come previsto dall'articolo 13) la presente Convenzione, l'U.N.E.

S.C.O. non fa che assolvere uno dei compiti previsti dal suo atto costitutivo, quello cioè di assicurare eguale possibilità di istruzione a tutti gli uomini attraverso la collaborazione degli Stati.

L'articolo 1 chiarisce il concetto di discriminazione: essa significa differenza di trattamento in materia di insegnamento, esclusione, limitazione, o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica.

La lettera *c*) dell'articolo 1 vieta di istituire scuole separate per persone o gruppi.

L'articolo 2 precisa quando le scuole separate non sono considerate forme di discriminazione e cioè se sono state istituite: 1) per allievi dei due sessi, purché il tipo e il grado di insegnamento sia lo stesso; 2) per ragioni religiose o linguistiche, purché l'accesso sia facoltativo e l'insegnamento eguale per qualità a quello delle scuole pubbliche dello stesso grado. Alle stesse condizioni è consentita la istituzione di scuole private che non escludano alcuno, ma integrino il sistema delle scuole pubbliche.

L'articolo 3 prevede naturalmente l'abrogazione delle norme contrarie a questi principî e in particolare stabilisce che gli aiuti economici agli allievi (esoneri da tasse, borse di studio, ecc.) debbano essere date solo in base al merito e al bisogno e gli eventuali aiuti a scuole pubbliche, senza alcuna preferenza per il gruppo religioso, tenico, ecc. al quale gli allievi appartengono.

L'articolo 4 vuole assicurare eguali possibilità e trattamento a tutti i cittadini per ciò che riguarda l'istruzione. In particolare l'insegnamento secondario e superiore deve essere aperto a tutti in relazione alla capacità di ciascuno; si devono istituire scuole per gli adulti che non hanno potuto seguire gli studi in età scolara; l'accesso alla professione di insegnamento deve essere consentito a tutti i cittadini.

L'articolo 5 enuncia alcuni principî di carattere generale sul fine della educazione che è quello di favorire lo sviluppo e di rafforzare il rispetto della personalità umana e delle libertà fondamentali dell'uomo; riconosce la libertà dei genitori di inviare i proprî figli in scuole diverse da quelle pubbliche, purché impartiscono un insegnamento conforme alle norme stabilite dallo Stato, e di assicurare l'istruzione religiosa e morale dei figli secondo le proprie convinzioni, vietando di imporre ad alcuno una istruzione religiosa contraria alle sue convinzioni.

La lettera *c*) garantisce la gestione di proprie scuole dello stesso grado di quelle pubbliche alle minoranze etniche ove si impari la lingua della minoranza e quella dello Stato cui essa appartiene, purché la frequenza ne sia facoltativa.

L'articolo 7 prescrive che le parti contraenti presentino rapporti periodici alla Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. sulle leggi emanate per l'attuazione della Convenzione e sulle difficoltà riscontrate soprattutto nella attuazione dell'articolo 4.

Eventuali controversie saranno sottoposte (articolo 8) alla Corte internazionale di giustizia.

Ho già ricordato che l'articolo 13 prevede l'adesione anche di Stati non membri dell'O.N.U.

Gli altri articoli prevedono le consuete procedure di ratifica e di registrazione sulle quali non credo sia il caso di soffermarsi.

La Convenzione è in armonia con gli articoli 33 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana e gli obiettivi in essa stabiliti non solo fanno parte del programma dell'attuale e di precedenti governi, ma trovano nel Parlamento italiano larghissimi se non unanimi consensi.

La realizzazione di alcuni punti della Convenzione, come l'estensione a tutti della istruzione primaria e secondaria e soprattutto l'accesso alla istruzione superiore ai capaci e meritevoli, richiede non solo l'emanazione di leggi ma un imponente impegno finanziario. Molto è stato fatto e molto resta ancora da fare non solo in Italia, ma anche in Paesi più ricchi del nostro.

È già importante che la Costituzione della Repubblica italiana e le leggi dello Stato in materia scolastica assicurino il pieno rispetto della personalità umana e tutte le libertà fondamentali ricordate nella Convenzione esaminata.

Occorre evidentemente continuare ad aggiornare e sviluppare le nostre strutture scolastiche, ma entrare in particolari di questo genere esula dalla competenza di questa Commissione.

Il Protocollo che il 10 dicembre 1962 in occasione della 12ª Sessione dell'U.N.E.S.C.O. ha istituito una Commissione di conciliazione e di buoni uffici non richiede una lunga illustrazione.

Lo scopo è di cercare una soluzione amichevole ai contrasti tra gli Stati contraenti prima di ricorrere alla Corte internazionale di giustizia.

La Commissione è composta di 11 membri che operano a titolo individuale e uno Stato non può essere rappresentato da più di un membro; essa viene eletta dalla Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. e ogni Stato può indicare quattro persone tra le quali verrà scelto il suo rappresentante.

Vi sono poi le norme del funzionamento della Commissione per le quali mi rimetto alla lettura degli articoli e sui quali, a mio avviso, non vi è materia di particolari osservazioni.

Le ragioni che ho avuto l'onore di esporre sono tali, onorevoli colleghi, da indurre la III Commissione a proporvi, mio tramite l'approvazione del disegno di legge.

BEMPORAD, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali:

Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960;

Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 14 della Convenzione e all'articolo 24 del Protocollo.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.